



Bruxelles, 22.3.2023
COM(2023) 151 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati sulla modifica della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) o su un suo protocollo addizionale relativo alla revisione della definizione dei reati di terrorismo

ALLEGATO

Per quanto riguarda il processo negoziale, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (1) il processo negoziale è aperto, inclusivo e trasparente e si basa su una leale cooperazione;
- (2) i contributi ricevuti da tutti gli Stati aderenti alla convenzione sono considerati su base paritaria al fine di garantire un processo inclusivo;
- (3) il processo negoziale si basa su un programma di lavoro efficace e realistico.

Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (4) la definizione dei reati di terrorismo nella convenzione è, per quanto possibile, compatibile con il diritto dell'Unione e con gli obblighi degli Stati membri previsti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2017/541;
- (5) la definizione dei reati di terrorismo rispecchia in modo adeguato e completo la portata dei reati di terrorismo, tenendo conto dell'evoluzione della minaccia terroristica che va oltre i tradizionali obiettivi e modus operandi;
- (6) la definizione di reati di terrorismo di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541 è mantenuta nell'Unione europea e continua ad essere applicata nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea che applicano la direttiva;
- (7) i negoziati garantiscono il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (8) la definizione dei reati di terrorismo nella convenzione è tale da garantire chiarezza e certezza del diritto;
- (9) la definizione dei reati di terrorismo dovrebbe essere formulata in termini generali; la formulazione dovrebbe, per quanto possibile, essere compatibile con la pertinente normativa dell'Unione e con i trattati antiterrorismo delle Nazioni Unite elencati nell'appendice della convenzione;
- (10) per quanto possibile, non vi sono discrepanze tra la definizione dei reati di terrorismo contenuta nella convenzione e la definizione dei reati di terrorismo di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541;
- (11) gli elementi della definizione dei reati di terrorismo nella convenzione sono coerenti con la struttura in due parti dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541, il cui paragrafo 1 elenca gli atti intenzionali che possono arrecare grave danno a un paese o un'organizzazione internazionale e che si qualificano come reati di terrorismo quando sono commessi con uno degli scopi terroristici elencati al paragrafo 2;
- (12) qualora l'appendice della convenzione sia aggiornata con l'aggiunta di nuovi trattati antiterrorismo, i reati definiti da detti trattati e la loro portata dovrebbero essere compatibili con l'elenco dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541.

Per quanto riguarda il funzionamento della convenzione, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (13) la convenzione modificata preserva gli strumenti globali e regionali esistenti e la cooperazione internazionale in atto nella lotta globale al terrorismo;
- (14) la convenzione modificata mantiene il suo meccanismo di attuazione e le disposizioni finali, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, gli emendamenti, la sospensione e la denuncia.